

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1006

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, LUCCHESI, FORMIGONI, TISCAR, SBARDELLA,  
GIRALDI, TUFFI, MAZZOLA**

Modifiche all'articolo 317 del codice della navigazione e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per favorire la installazione di un doppio propulsore anche sulle navi da trasporto passeggeri inferiori a 100 tonnellate di stazza

*Presentata l'11 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'allegata proposta di legge si rende necessaria per compiere un ulteriore passo in avanti nell'adeguamento delle disposizioni del codice della navigazione alla realtà economica e tecnologica del nostro tempo.

Le disposizioni sottoposte alla vostra approvazione tengono conto, infatti, innanzitutto dei progressi compiuti negli ultimi anni dalla ingegneria navale i quali hanno in primo luogo ridotto notevolmente le possibilità di avarie, in secondo luogo — per mezzo della sistemazione dei motori in appositi « vani » — hanno reso praticamente impossibili le riparazioni a bordo a tutto vantaggio dello spazio interno delle navi e sul presupposto di una più pronta assistenza in caso di avarie.

Possiamo comunque ritenere raggiunto lo scopo di una navigazione sicura, nei pur brevi tratti che le navi in oggetto potranno compiere, prescrivendo, con l'attuale proposta di legge, la installazione a bordo di due distinti motori in modo che assicurino sempre, alle navi medesime, la possibilità di tornare a terra con mezzi propri.

C'è, infine, da sottolineare la ragione di ordine economico che ha suggerito la presentazione della proposta di legge in oggetto, ragione che affonda le sue radici nel fatto che sia il personale abilitato al comando delle motonavi adibite al trasporto di passeggeri in gita di breve durata e sia il personale abilitato alla conduzione degli apparati motori installati su tali motonavi è un personale attualmente in numero di

gran lunga inferiore al necessario; il che comporta tutta una serie di effetti negativi sull'economia delle zone costiere a prevalente vocazione turistica.

Tali effetti negativi potranno essere invece annullati per mezzo della immissione, nel codice della navigazione, delle disposizioni in oggetto, come pure per mezzo della modifica e dell'adeguamento alle nuove esigenze di articoli del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), disposizioni tutte che vengono sottoposte alla vostra approvazione.

La proposta di legge consta di due articoli. Nell'articolo 1 si integra l'articolo 317 del codice della navigazione prevedendo disposizioni che agevolino la installazione di due propulsori sulle navi da trasporto passeggeri non superiori alle 100 tonnellate. Nell'articolo 2 si prevedono modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, esattamente agli articoli 256, 259, 260, 271, 273, 274 e 278.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo unico della legge 9 giugno 1977, n. 333, è inserito il seguente:

« L'autorizzazione di cui al secondo comma può essere altresì concessa, senza alcun limite di tempo, al personale marittimo imbarcato su navi da trasporto passeggeri non superiori alle 100 tonnellate di stazza lorda, che compiano navigazione costiera in gite in mare di breve durata, purché dotate di due propulsori ».

## ART. 2.

1. La lettera *c*) del numero 2 del secondo comma dell'articolo 256 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituita dalla seguente:

« *c*) delle navi adibite al trasporto di passeggeri di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate, lungo le coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35° parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano ».

2. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 259 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è sostituita dalla seguente:

« *b*) di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale ».

3. Il secondo comma dell'articolo 260 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è sostituito dal seguente:

« Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 50 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e dei due limitrofi ».

4. Al numero 2 del secondo comma dell'articolo 271 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) su navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri in gite di breve durata in navigazione entro le 20 miglia dalla costa ».

5. Al numero 7 del primo comma dell'articolo 273 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibite al trasporto passeggeri in gite di breve durata in navigazione entro le 20 miglia dalla costa ».

6. Al secondo comma dell'articolo 274 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibite al trasporto passeggeri in gite di breve durata in navigazione entro le 6 miglia dalla costa fino a 50 Hp ».

7. Il terzo comma dell'articolo 278 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è sostituito dal seguente:

« Può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti in legno di qualsiasi tipo e tonnellaggio. Può, inoltre, costruire, progettare e riparare navi e galleggianti di qualsiasi tipo e materiale di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate ».